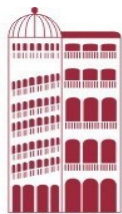


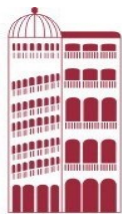
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO DELLA FONDAZIONE ANTONIO CANOVA

Allegato A delibera consiliare n. 63 V. del 24/09/2026



Sommario

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 MODALITÀ DI ACCESSO E PROCEDURA	3
ART. 3 MODALITA' DI DIFFUSIONE E PUBBLICITA'	3
ART. 4 MODALITA' OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	4
ART. 5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE	5
ART. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO	6
ART. 7 PRECISAZIONI E PRECEDENTI ASSEGNAZIONI	6
ART. 8 PRIVACY	6
ART. 9 ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E FORO COMPETENTE	6



ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Dato atto che con D.D.R. n. 12086 del 30 ottobre 2025 la Regione del Veneto ha approvato la fusione per incorporazione tra Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane - I.P.A.V. e Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona - I.V.S.S.P., e ai sensi degli articoli 58 e 62 della Legge 17 luglio 1890, n. 6872, e art. 12, c.2, lettera a) della Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, si è stabilito che la stessa avesse decorrenza dal 1° gennaio 2026, con la fusione sono state contestualmente approvate le modifiche apportate dall'Ente incorporante, da ora I.P.A.V. al proprio Statuto a seguito dell'operazione di fusione.

Si rileva che tra gli scopi di I.P.A.V., che come sopra citato, ha recepito le finalità di I.V.S.S.P. in cui erano confluite diverse disposizioni testamentarie e fondazioni tra cui la Fondazione Antonio Canova e i relativi legati d'opera/borse di studio legati al suo nome, all'art. 2 – p. 5 dello Statuto, vi è indicato che *I.P.A.V. promuove azioni di carattere sociale di prevenzione, assistenza e supporto, tra le quali, a titolo di esempio, la promozione di attività educative e ricreative, l'erogazione di sostegni economici e borse di studio, la gestione di attività formative per l'occupazione o rivolte alle professioni sociali, sanitarie ed educative.*

Il presente Regolamento ha lo scopo di favorire il raggiungimento di obiettivi educativi e formativi in ambito scolastico a favore di minori e di giovani studenti meritevoli nati e/o residenti da almeno cinque (5) anni nel Comune o nella Provincia di Venezia e iscritti ad una scuola secondaria di primo grado o di secondo grado.

ART. 2 MODALITÀ DI ACCESSO E PROCEDURA

Le borse di studio di cui all'art. 1. sono conferite mediante procedura pubblica per titoli che verrà bandita annualmente tra il mese di settembre e dicembre.

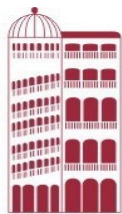
Il Segretario Direttore Generale previa informazione al Consiglio di Amministrazione di I.P.A.V. approva con proprio decreto il bando per l'assegnazione delle borse di studio.

Successivamente, e a seguito della pubblicazione del predetto bando nella sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, e dopo lo spirare dei termini della presentazione delle domande, il Segretario Direttore Generale nomina con proprio decreto apposita Commissione valutatrice delle domande pervenute tramite le modalità descritte all'art. 3 del presente Regolamento.

Al termine dell'espletamento della procedura istruttoria da parte della Commissione nominata, il Segretario Direttore approva con decreto le graduatorie relative alle domande pervenute identificate tramite n. di protocollo assegnato alla domanda, suddividendo le graduatorie in richiedenti iscritti alla Scuola secondaria di primo grado e richiedenti iscritti alla Scuola secondaria di secondo grado, sulla base dei punteggi ottenuti in base ai criteri indicati ai sensi dell'art. 5 del presente bando.

ART. 3 MODALITA' DI DIFFUSIONE E PUBBLICITA'

Il bando per l'assegnazione delle Borse di studio sarà pubblicato nell'albo pretorio del sito istituzionale dell'Ente tramite decreto di approvazione. Inoltre, sarà pubblicato nella sezione dell'Amministrazione Trasparente - sez. *Bandi di Concorso – Altre procedure selettive*, nonché nella sezione del sito *“Concorsi, Avvisi e bandi” - Dati relativi alle procedure selettive.*



Il bando per l'assegnazione delle Borse di studio sarà, inoltre, trasmesso per la pubblicazione e diffusione:

- a tutte le scuole secondario di primo e di secondo grado del Comune e della Provincia di Venezia;
- ai Comuni della Provincia di Venezia;
- agli ulteriori soggetti alle quali si ritenesse utile divulgare il bando stesso.

ART. 4 MODALITA' OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al bando dovrà pervenire a I.P.A.V., sede legale di San Marco 4301 (Venezia), entro e non oltre l'orario e il giorno indicato specificatamente nel bando.

La domanda di partecipazione potrà essere inviata:

- a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno alla sede legale di I.P.A.V. San Marco 4301 – cap 30124 (VE), oppure
- consegnata a mano nei giorni di ricevimento al pubblico specificate nel testo del bando all'Ufficio protocollo di I.P.A.V. - Palazzo Contarini del Bovolo a San Marco 4301 – cap 30124 (VE), oppure
- inviata al seguente indirizzo PEC info@pec.ipav.it (la PEC dovrà essere inviata solo ed esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata).

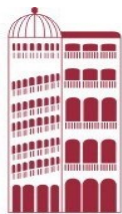
Nel caso dell'invio con Raccomandata con Ricevuta di Ritorno si terrà conto delle indicazioni temporali date dal timbro postale: se la data di invio è successiva alla data di scadenza del bando, la domanda non verrà considerata valida.

La predetta domanda da compilare in tutte le sue parti dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita dello/a studente;
- b) documento d'identità (se minori deve essere allegato il documento dell'alunno e del genitore/tutore che compila la domanda);
- c) certificato di stato famiglia e residenza;
- d) attestazione I.S.E.E dell'anno corrente (anno in cui viene presentata la domanda);
- e) attestazione scolastica che accerti il profitto dello studente per l'anno di riferimento (pagella o diploma dell'anno in oggetto);
- f) eventuali altri titoli di merito in ambito scolastico (a titolo esemplificativo non esaustivo: attestati di corsi di lingua, di musica, sportivi, di volontariato, di competenze informatiche ecc.);
- g) documentazione attestante l'esistenza delle condizioni determinanti il punteggio (ad es. sentenze di separazione qualora si dichiari la sussistenza della condizione di genitore solo con figlio richiedente la borsa a carico, verbali di certificazione della disabilità, ecc);
- h) modulo privacy allegato al bando.

Le autodichiarazioni relative a: 1) non esser in ritardo con la carriera da più di un anno, 2) non aver percepito altre prestazioni e/o agevolazioni (altre borse di studio) assegnate allo studente da un altro ente pubblico o privato per il medesimo anno scolastico del valore superiore al 50% dell'importo messo a bando e 3) residenza/nascita nel Comune e/o nella Provincia di Venezia vengono rese all'interno del fac-simile di domanda allegata al bando.

Si precisa che lo studente che partecipa al bando deve aver conseguito almeno la sufficienza in tutte le materie, a prescindere dalla media finale.



Si ricorda che la domanda di partecipazione al bando deve essere compilata in tutte le sue parti solo ed esclusivamente con i dati dello studente. La firma sulla dichiarazione, in caso di minore età del figlio, deve essere del genitore/tutore.

Si ribadisce che la borsa di studio in oggetto non è cumulabile con altre prestazioni e/o agevolazioni (altre borse di studio) assegnata allo studente da un altro ente pubblico o privato per il medesimo anno scolastico.

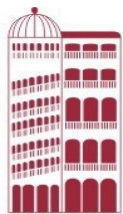
La mancanza di uno dei documenti richiesti o della regolare domanda sottoscritta dal richiedente darà luogo all'esclusione dal bando in oggetto.

ART. 5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

La Commissione, debitamente nominata dal Segretario Direttore ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, procederà a svolgere l'istruttoria per creare le graduatorie degli assegnatari, relative alle domande pervenute identificate tramite n. di protocollo assegnato alla domanda, suddividendo le graduatorie in richiedenti iscritti alla Scuola secondaria di primo grado e richiedenti iscritti alla Scuola secondaria di secondo grado, in particolare, utilizzando i seguenti criteri:

- profitto scolastico: punteggio pari alla media della votazione finale conseguita;
- diploma di scuola media: punteggio pari a votazione finale. Ai diplomati con 10 e lode verrà aggiunto 1 punto;
- diploma di istituto superiore: punteggio pari a votazione finale rapportato in decimi. Ai diplomati con 100 e lode verrà aggiunto 1 punto;
- invalidità dello studente: n.10 punti con indennità di accompagnamento, n. 9 punti con indennità frequenza;
- disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) certificati: 2 punti;
- numero di figli presenti in famiglia: punteggio pari al numero dei figli - fino ad un massimo di 7 punti;
- orfani: 2 punti per ogni genitore;
- genitore single, separato o divorziato con il figlio studente a carico: 2 punti;
- reddito attestato dalla dichiarazione ISEE del nucleo familiare, punteggio per fascia di appartenenza;

Profitto scolastico Diploma di istruzione secondaria di primo grado: punteggio pari alla votazione finale; Diploma di istituto superiore: punteggio della votazione finale rapportato in decimi.	Punteggio pari alla media della votazione finale conseguita. Ai diplomati con 10 e lode verrà aggiunto 1 punto. Ai diplomati con 100 e lode verrà aggiunto 1 punto.
Invalidità dello studente	n. 10 punti con indennità di accompagnamento n. 9 punti con indennità di frequenza
Disturbi specifici dell'apprendimento DSA	n. 2 punti
Numero figli presenti in famiglia	n. 1 punto per figlio (fino ad un massimo di 7 punti)
Orfani	n. 2 punti per ogni genitore
Genitore solo, separato o divorziato con figlio studente a carico	n. 2 punti
Reddito ISEE in Euro	da 0 a 7.000,00: n.5 punti da 7.001,00 a 15.000,00: n.4 punti da 15.001,00 a 26.000,00: n.3 punti oltre i 26.001,00: n.1 punto
Studente che fa parte di un nucleo familiare costituito solo da sé stesso (unico componente del proprio stato di famiglia)	n. 3 punti



A parità di condizioni e punteggio verranno assegnate le borse secondo la priorità cronologica di presentazione della domanda.

In ogni caso, qualora più fratelli, o studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, ancorché iscritti in scuole o istituti diversi, dovessero presentare domanda di partecipazione al bando, sarà preso in considerazione, per l'assegnazione della Borsa di Studio, lo studente che presenta il maggior titolo di merito per ogni categoria scolastica specificata nel bando.

ART. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Successivamente all'approvazione delle graduatorie distinte per scuola secondaria 1) di primo grado 2) di secondo grado, gli Uffici competenti provvederanno a comunicare l'esito agli assegnatari vincitori delle Borse e a richiedere l'eventuale documentazione per procedere con l'erogazione.

Gli importi relativi al conseguimento delle borse di studio saranno erogati in un'unica soluzione con bonifico entro dieci mesi dal termine ultimo di presentazione delle domande per il bando in oggetto.

ART. 7 PRECISAZIONI E PRECEDENTI ASSEGNAZIONI

Ogni anno I.P.A.V. provvederà a bandire l'avviso oggetto del presente Regolamento sulla base delle disponibilità espressamente stanziare nel bilancio preventivo di esercizio approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La domanda di partecipazione al bando, come previsto dal precedente art. 4, potrà essere utilmente presentata anche nel caso in cui lo studente sia risultato assegnatario nell'anno precedente.

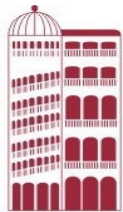
ART. 8 PRIVACY

Tutti i dati personali e le informazioni raccolte nell'ambito del bando in parola saranno utilizzati dall'Ente secondo le norme vigenti sulla riservatezza dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione ed il trattamento dei Dati Personali 2016/679 (GDPR).

I.P.A.V. tratta i dati per tutte le finalità connesse alla gestione del bando per l'assegnazione delle borse di studio in parola e per l'adempimento degli obblighi normativi che ne derivano, oltre che per la gestione dell'eventuale contenzioso.

Il Richiedente ha il diritto di chiedere a I.P.A.V., al ricorrere dei rispettivi presupposti, di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla propria situazione particolare. Il Richiedente ha infine diritto di proporre reclamo a un'Autorità di Controllo.

Le informazioni complete sul trattamento dei dati personali sono consultabili nel relativo allegato al Bando e, rispetto alle stesse, il richiedente dichiara di averne letto e compreso il contenuto con la sottoscrizione della domanda.



ART. 9 ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E FORO COMPETENTE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, abrogando i precedenti.

Il presente Regolamento può subire modifiche e/o variazioni nel corso del tempo per motivate decisioni dell'amministrazione dell'Ente.

Eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente bando e dei successivi atti applicativi saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.